

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio che accompagna il disegno di legge sul lavoro

(del 19 gennaio 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. La legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio ha abrogato (art. 73, 1, a) tutte le disposizioni cantonali concernenti la materia disciplinata dalla medesima.

La nostra legge sul lavoro dell'11 maggio 1953, le sue successive modificazioni ed i decreti del Consiglio di Stato — emanati in base alla stessa — per il regolamento legale di particolari rami di attività (panetterie e pasticcerie, industria alberghiera e ristorazione, case di spedizioni, ecc.) sono quindi stati, in massima parte, abrogati e sostituiti dal nuovo diritto federale.

2. La semplice revoca delle disposizioni cantonali cui la nuova legge federale ha tolto ipso iure efficacia, ci è sembrata provvedimento inadatto perchè troppi sarebbero stati gli articoli da abrogare o da modificare; ne sarebbe rimasto un costruito frammentario, inorganico e privo di chiarezza, così da creare incertezza nei soggetti alla legge.

Abbiamo, per ciò, preferito sottoporvi il disegno di una nuova legge sul lavoro che comprende:

- a) le disposizioni cantonali di applicazione della legge federale del 13 marzo 1963,
- b) il disciplinamento della materia secondo i nostri particolari bisogni, ladove la legislazione federale ne lascia la competenza ai Cantoni, così come nei campi non regolati dal diritto federale, in cui ferma rimane ai Cantoni la facoltà di legiferare.

BREVE CENNO STORICO SUGLI SVILUPPI DEL DIRITTO DEL LAVORO

3. Nel messaggio del 18 gennaio 1952 accompagnante il disegno di legge cantonale sul lavoro — approvata dal Gran Consiglio l'11 maggio 1953 e testè abrogata dalla legge federale — abbiamo diffusamente accennato alle origini ed all'evoluzione della legislazione di protezione operaia nel nostro Cantone e in Svizzera. Si è visto come, agli albori del 1800, in pieno periodo di sviluppo del macchinismo e di conseguente affermazione ed espansione economica — caduti ormai in disuso gli ordinamenti tramandati dalle corporazioni — grave era il disagio delle masse lavoratrici. Normalmente, la durata del lavoro raggiungeva le 14 ore al giorno e non mancavano eccessi che oggi la nostra mente mal riesce a comprendere. Ancora nel 1834, il pastore Rohrdorf trova che in una filatura di cotone a Seen (Zurigo) dei fanciulli venivano occupati fino a 18 ore al giorno, sebbene un'ordinanza cantonale del 1815 ne aveva fissato il limite a 12 - 14 ore.

4. Siccome la Confederazione ebbe la competenza di legiferare sul lavoro — se pure limitatamente alle fabbriche — solo dopo la riforma costituzionale del 1874, i primi interventi in questa sfera furono opera di Cantoni già relativamente industrializzati, dove cominciavano a manifestarsi le prime agitazioni operaie che presentavano come prima e urgente rivendicazione la riduzione della durata del lavoro, reso sempre più gravoso dall'impiego di macchine che ne aumentavano l'intensità.

Dal 1840 (Zurigo) in poi fu un susseguirsi di leggi cantonali (Glarona, Basilea Città e Campagna, San Gallo, Argovia, Turgovia, Sciaffusa e Ticino) che fissarono dapprima la giornata di 14 ore lavorative nelle fabbriche e, in seguito, a 12 ore.

Glarona fu il primo a scendere a 11 ore nel 1872. La legge federale sulle fabbriche del 1877 stabilì poi la durata massima giornaliera del lavoro a 11 ore.

5. Per gli operai delle fabbriche la legge federale del 1877 aveva regolato la durata del lavoro, per quei tempi, in modo soddisfacente e non si erano per nulla avverate le oscure previsioni di pessimisti interessati o superficiali che — nella riduzione della durata del lavoro — vedevano serie minacce alla competitività delle industrie svizzere.

Nelle arti e nei mestieri, nel commercio e nei rami affini invece, sebbene l'articolo 34 ter della Costituzione — accettato a grande maggioranza dal popolo e dai Cantoni già nel lontano 1908 — avesse conferito alla Confederazione il diritto di statuire, in questi domini, disposizioni uniformi, non vennero emanate che poche leggi le quali si limitavano a disciplinare particolari aspetti della protezione dei lavoratori, senza però interferire sulla durata del lavoro. Così, la legge del 31 marzo 1922 sull'impiego delle donne e degli adolescenti, che stabiliva l'età minima dei lavoratori a 14 anni, il divieto del lavoro notturno e l'obbligo di concedere un riposo ininterrotto di almeno 11 ore; quella sul riposo settimanale del 26 settembre 1931, che stabiliva il principio ad un giorno completo di riposo ogni settimana, con speciali disposizioni per il ramo alberghiero; quella del 24 giugno 1938 sull'età minima dei lavoratori, che portava a 15 anni l'età minima per l'ammissione al lavoro di adolescenti.

6. Il bisogno di disciplinare la durata del lavoro nelle arti, nei mestieri e nel commercio — in cui erano occupati quasi il 70 % dei lavoratori svizzeri — si affacciò con insistenza per lunghi anni e non mancarono, invero, reiterati tentativi da parte della Confederazione per arrivare ad una soluzione. Ma l'avversione ad ogni intervento dello Stato nelle piccole e medie aziende, sempre molto viva, fece naufragare diversi esperimenti che avrebbero dovuto regolare la materia.
7. Lunghe discussioni e trattative ebbero luogo negli anni '30 e finì per farsi strada l'idea di riunire in un'unica legge tanto le disposizioni sulle fabbriche quanto quelle per gli altri rami di attività. L'ex direttore dell'Ufficio federale del lavoro Pfister fu incaricato della stesura di un avamprogetto, che risultò abbastanza completo e conteneva — per la prima volta su piano federale nel settore privato — disposizioni sulle vacanze. Sottoposto ai Cantoni ed alle associazioni professionali ed economiche, nel 1935, suscitò reazioni contrastanti. Incombeva su tutto il paese, da alcuni anni, la più grave crisi economica dei tempi recenti; Autorità e sindacati dovevano affrontare altri compiti di estrema urgenza e importanza, come la creazione di occasioni di lavoro e la concessione di sussidi ai disoccupati che, in Svizzera, superavano i centomila. Quindi, anche per il giustificato sospetto che l'emananda legge sarebbe

stata negativamente influenzata dalle contingenze del momento, si decise di demandarne il progetto ad una commissione di esperti presso la quale si arenò. Era ovvio che si voleva attendere il testo definitivo degli articoli costituzionali di ordine economico allora in preparazione.

8. Negli ultimi anni della guerra, quando già si presentava l'avvento di una palinogenesi sociale, il Dipartimento federale dell'economia pubblica incaricò una commissione di esperti di studiare e proporre una nuova legge sul lavoro. Il progetto di legge — che portava la personale impronta dell'allora direttore dell'Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro Willi — fu sottoposto, nell'agosto 1945, ai Cantoni ed alle associazioni. Ma anche questo disegno di legge profondamente innovatore — conteneva disposizioni per impedire il licenziamento ingiustificato, l'obbligo di concedere vacanze, la mezza giornata feriale di riposo e, persino, un'indennità di buonuscita — non ebbe fortuna, perchè avversato con veemenza dalle organizzazioni padronali. Ritornò alla commissione di esperti la quale diede incarico ai professori Germann e Hug di rielaborare un progetto che tenesse conto anche della proposta di legge-quadro preparata, per conto dell'Unione sindacale svizzera, da Schweingruber, Zanetti, Siegrist e Jenzer. Il progetto Germann/Hug, più volte rimaneggiato, fu sottoposto ai Cantoni ed alle associazioni professionali ed economiche nel gennaio 1951. Si intuì subito che avrebbe incontrato molti ostacoli e che, quindi, una legge federale per tutti i campi del lavoro si sarebbe fatta attendere ancora per degli anni. Per questo motivo diversi Cantoni, fra i quali il nostro, emanarono o migliorarono leggi sul lavoro nelle aziende non sottoposte alla legislazione federale.

9. Solo la mozione parlamentare, presentata il 4/19 giugno 1958, invitante il Consiglio federale « a predisporre un disciplinamento della durata del lavoro rispondente all'evoluzione economica » ebbe il merito di rimuovere le acque. Ed assistiamo allora ad una vera accelerazione legislativa poichè, in poco più di due anni, il Consiglio federale sottopose all'Assemblea federale (30 settembre 1960) il messaggio accompagnante il disegno della nuova legge sul lavoro, che le due Camere approvarono il 13 marzo 1964. Se si pensa che per decenni la complessa materia mai potè essere disciplinata (supra 6, 7, 8) — ogni legge sociale ha per effetto, diretto o indiretto, un aumento del salario e quindi, se pure provocata da antitetiche considerazioni, l'avversione al nuovo era concomitante tanto da chi difendeva posizioni di interessi particolari, quanto da chi riteneva insufficienti le norme a favore del lavoratore — bisogna convenire che il periodo d'incubazione della nuova legge e l'iter parlamentare sono stati relativamente brevi.

Le difformi strutture economiche e politiche e il radicato tradizionalismo nel nostro Stato federativo, hanno certo fatto sorgere seri ostacoli per il raggiungimento di compromessi accettabili. Il messaggio del Consiglio federale rileva infatti che, durante la preparazione del disegno di legge, ci si è trovati « davanti all'ingente difficoltà di comporre adeguatamente bisogni e interessi, numerosi e diversi, e di soddisfare molti desideri particolari ». E' possibile quindi che nei Cantoni in cui già era operante una legislazione sul lavoro d'avanguardia, la nuova legge (scritta) faccia percorrere un po' di via a ritroso. Si può solo sperare che le associazioni professionali dei lavoratori e degli imprenditori, mediante i contratti collettivi di lavoro, continuando nella loro opera precorritrice, abbiano ad instaurare sempre migliori condizioni di lavoro ex lege. Ma, nonostante l'espansione presa, le convenzioni collettive sono ben lungi dall'abbracciare tutte le attività; e così la durata del lavoro di molti prestatori d'opera rimarrà, per anni ancora, quella stabilita dalla legge.

LA NUOVA LEGGE FEDERALE

10. La nuova legge federale — che, fra altro, ha abrogato, fino a talune disposizioni di diritto civile e sugli uffici di conciliazione, quella sulle fabbriche del 1914/19 e le leggi federali richiamate al punto 5, in fine, avendone recepite le principali disposizioni — viene ora a disciplinare il lavoro in quasi tutti i rami di attività; ne sono esclusi soltanto quelli soggetti a speciale legislazione federale cantonale o comunale, l'agricoltura e il servizio di casa.
11. Per le aziende industriali le disposizioni della nuova legge — a parte la riduzione di due ore della settimana lavorativa — poco si scostano da quanto disponeva la revocata legge sulle fabbriche. Nel campo estremamente vasto delle arti e mestieri e del commercio è sorto, invece, un nuovo giure il quale — con l'unificazione delle condizioni di lavoro in tutta la Confederazione — verrà ad eliminare quella concorrenza intercantonale che le disparità di disciplinamento o delle usanze fra l'uno e l'altro Cantone fomentavano. Per il Ticino questa contingenza era irrilevante; non così per altri Cantoni i cui confini non sono delimitati da barriere geografiche.
12. Il disciplinamento legale per le aziende non industriali e per l'edilizia è tutt'altro che rigido. Infatti, quando ricorrono particolari situazioni il Consiglio federale può, per via d'ordinanza, liberare determinate categorie di aziende e di lavoratori dall'applicazione delle disposizioni della legge concernenti la durata del lavoro e del riposo e stabilire nuovi ordinamenti che tengano adeguatamente conto degli effettivi bisogni. Con l'ordinanza II del 14 gennaio 1968 — fondata sull'articolo 27 della legge, che elenca i rami di attività degni di speciali disposizioni — il Consiglio federale ha già regolato il lavoro e il riposo in diverse attività (ospedali, asili, farmacie, alberghi e ristoranti, musicanti, birrerie, aziende delle regioni turistiche e delle località di frontiera, autorimesse, chioschi, panetterie e pasticcerie, macellerie, negozi di frutta e verdura, fiori, redazioni di giornali, radiodiffusione e televisione, teatro e spettacoli, edilizia, ecc.).
13. Le speciali regolamentazioni per le attività che abbiamo elencato (supra 12) sono molto particolareggiate; efficacia e contorni potrebbero essere persino troppo ben definiti, così che bisognerà attendere qualche anno per rendersi conto se tutto quello che è stato vagheggiato a tavolino potrà resistere al contatto quotidiano con le concrete molteplici e multiformi esigenze del nostro vivere. In ogni caso, il Consiglio federale avrà sempre la possibilità, allo scopo di adeguare il diritto all'evoluzione dei tempi, di procedere con relativa tempestività alla modificazione di prescrizioni che si dimostrassero di difficile attuazione.
14. Si deve ammettere che la nuova legge si differenzia dalle precedenti per il suo carattere liberale. Seguendo la prassi già enunciata dal Consiglio federale nel suo messaggio del 3 agosto 1945 accompagnante la proposta per la revisione degli articoli costituzionali d'ordine economico (« lo Stato non deve ingerirsi ad oltranza nei rapporti fra imprenditori e lavoratori ») il legislatore ha voluto lasciare alle associazioni professionali ampia facoltà per il disciplinamento, mediante contratti collettivi, della durata (riduzione) del lavoro. Anche ai singoli imprenditori, sono state attribuite competenze rilevanti. Essi possono — senza il permesso dell'Autorità — far eseguire 60 ore di lavoro supplementare all'anno (in taluni rami 120) e, in determinati rami e casi, far eseguire lavoro notturno e festivo e spostare i limiti della giornata lavorativa. Ovviamente, è fatto obbligo all'imprenditore di pagare al lavoratore il supplemento di salario stabilito dalla legge o di accordare il corrispettivo riposo compensativo.

DURATA DEL LAVORO

15. Facciamo seguire un confronto fra i limiti della giornata normale lavorativa, stabiliti in passato nel nostro Cantone e dalla Confederazione, a quelli della nuova legge federale :

<i>rami di attività</i>	CANTONE TICINO		CONFEDERAZIONE	
	<i>anno</i>	<i>ore di lavoro</i>	<i>anno</i>	<i>ore di lavoro</i>
fabbriche (aziende industriali)	1873	12 al giorno	1877 1919 1964	11 al giorno 48 settimanali 46 settimanali
edilizia	1936/53	48 sett. in inverno 52 sett. in estate	1964	50/55 settimanali
personale d'ufficio	1936/53	48 settimanali	1964	46 settimanali
panettieri, macellai e parrucchieri	1936/53	54 settimanali	1964	50 settimanali
personale negozi	1936/53	54 settimanali	1964	50 settimanali
grandi magazzini	1936/53	54 settimanali	1964	46 settimanali
infermieri, ecc.	1936/53	60 settimanali	1964	50 sett. (media)
industria alberghiera	1936/53	60/75 settimanali	1964	51/66 settimanali

16. Per le aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e il personale dei grandi magazzini, il Consiglio federale (art. 9, cpv. 2, della legge) ha la facoltà di ridurre la settimana lavorativa, a contare dal gennaio 1968, da 46 a 45 ore. Può darsi che, di questa competenza, ne faccia uso almeno per i lavoratori delle aziende industriali, dal momento che, mediante convenzioni collettive o accordi fra le associazioni professionali dei più importanti rami economici, la settimana di cinque giorni con 45 ore di lavoro è già in atto da un anno e più.

17. Per ciò che concerne *l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni*, la nuova legge estende a tutte le aziende sottoposte talune norme generali, come l'obbligo dell'imprenditore di prendere adeguati provvedimenti per la tutela della vita e della salute dei lavoratori e così pure di apprestare gli impianti ed ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dagli

infortuni, dalle malattie e dallo spossamento. La sottoposizione dei piani dei locali di lavoro per approvazione all'Autorità cantonale e l'ottenimento di un permesso prima di iniziare l'esercizio sono però prescritti soltanto per le aziende industriali.

Secondo la legge federale, al datore di lavoro incombe anche l'obbligo di provvedere alla « protezione del vicinato dagli effetti nocivi e molesti ». Sarà quindi necessaria — allo scopo di evitare conflitti di competenza con l'Ispettorato federale del lavoro — una disamina, in altra sede, di alcuni articoli della nostra legge sanitaria del 18 novembre 1954.

18. Le norme sull'*assicurazione contro gli infortuni* rimangono invariate. Come in passato, sono infatti soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali soltanto le aziende industriali e quelle in cui la vita e la salute dei lavoratori sono esposte a particolari pericoli. Con lievi modificazioni di forma rimangono, per ciò, in vigore gli articoli 60 e seguenti della LAMI e, in più, è stato aggiunto un nuovo art. 65 ter che stabilisce l'obbligo del lavoratore di assecondare l'imprenditore nell'applicazione dei provvedimenti sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (identica disposizione era contenuta nell'art. 17 della nostra legge dell'11 maggio 1953). Ancora una volta, certo per ragioni di opportunità — non si voleva, evidentemente, ritardare l'emanazione della legge — l'assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori è stata accantonata.

19. Il progetto di legge Germann / Hug del 1950 (supra 8) prevedeva già l'assicurazione obbligatoria, presso assicuratori privati, di tutti i lavoratori occupati nelle aziende sottoposte alla legge sul lavoro che non erano soggette alla LAMI e questa norma — rileva il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 1960 — « è stata pienamente approvata dalle associazioni operaie e da alcuni Cantoni, ma nettamente respinta dalle associazioni padronali. E' parso perciò opportuno di rinviare la questione a un nuovo studio approfondito, da condurre nell'ambito di una revisione generale della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni ».

E così, gran numero di lavoratori svizzeri rimangono con la sola protezione prevista dalle disposizioni del CO sulla responsabilità generale, a meno che il previdente imprenditore abbia stipulato, volontariamente, un contratto di assicurazione con una compagnia privata.

20. Che le norme del CO — secondo le quali l'imprenditore è tenuto a risarcire il danno nella misura che il giudice determina con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa — siano, quasi sempre, insufficiente protezione per il lavoratore, è già stato affermato dal legislatore, nel nostro Cantone, allorchè emanò la legge sul lavoro dell'11 maggio 1953.

Questa legge — la prima del genere in Svizzera — statul l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali, appunto presso assicuratori privati, per tutti i lavoratori delle aziende sottoposte alla legge e non già assicurati a norma della LAMI, fissando l'indennità giornaliera per perdita di guadagno (80 %), il pagamento delle spese mediche e farmaceutiche e indennità in caso di invalidità e ai superstiti (2000 rispettivamente 1000 volte il guadagno giornaliero).

Bisogna riconoscere che la proposta di introdurre l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, a favore dei lavoratori esclusi dalla LAMI, non venne, a suo tempo, per nulla avversata dagli imprenditori del nostro Cantone; va anzi dato atto alla Camera di commercio per la fattiva collaborazione prestata.

Quest'opera di sicurezza sociale ha sicuramente, nei passati anni, alleviato la

sorte di molti lavoratori colpiti da infortunio e preservato numerosi imprenditori dal risarcimento diretto dei danni che talvolta sarebbero stati ingenti.

21. Dal momento che la Confederazione (supra 18) ha rinviato la questione dell'assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori a nuovi studi e le disposizioni della LAMI, per ciò che concerne le aziende soggette all'assicurazione obbligatoria, sono rimaste sostanzialmente immutate, al Cantone dovrebbe rimanere la competenza — e l'Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro non si è opposto — di mantenere in vigore le disposizioni dell'art. 18 della legge del 13 maggio 1953, ciò che avviene con gli articoli da 9 a 12 del disegno che vi presentiamo (infra 35).

VACANZE

22. Il primo atto legislativo, in Svizzera, a prevedere vacanze per uomini e donne fu il decreto sul lavoro negli uffici tecnici e amministrativi delle aziende commerciali e industriali emanato dal Gran Consiglio ticinese il 15 gennaio 1912. Nel nostro messaggio del 18 gennaio 1952 per la legge sul lavoro (n. 100 a 123) si possono rilevare le origini e l'evoluzione di questo importante settore della legislazione sociale e constatare altresì che la concessione di vacanze ai lavoratori è sempre stata prevista da disposizioni di diritto pubblico emanate dai Cantoni, perchè la Confederazione non aveva mai legiferato in materia.
23. Ora, invece, la nuova legge federale aggiunge l'art. 341 bis al CO, il quale prevede che « il datore di lavoro deve dare annualmente ai lavoratori almeno due settimane di vacanza, ma ai giovani sino ai 19 anni compiuti e agli apprendisti sino ai 20 anni compiuti almeno tre » e, inoltre, che « i Cantoni possono prolungare la durata delle vacanze sino a tre settimane ».
Una sostanziale innovazione risiede nel fatto che le vacanze non sono più previste da disposizioni di diritto pubblico — che lo Stato impone e controlla — ma diventano semplici norme di diritto privato.
24. Troviamo nel messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 1960 che si è rinunciato al « disciplinamento pubblicistico delle vacanze » perchè « è apparso pienamente possibile regolare la questione in modo soddisfacente, attraverso norme minime di diritto privato ». E queste « norme minime » dovrebbero lasciare inoltre maggior campo al contratto collettivo, al contratto normale e al contratto individuale. Può darsi, in alcuni casi. Ma, nelle piccole e medie aziende cui non sono applicabili contratti collettivi di lavoro che prevedono un controllo paritetico, questa così detta « soluzione privatistica » — che toglie allo Stato ogni possibilità di controllo e di intervento — potrebbe ingenerare gravi ingiustizie. L'influenza del rapporto di dipendenza fra lavoratore e imprenditore è sempre presente e potrebbe accentuarsi in caso di recessione.
25. Diversi fra i più apprezzati commentatori del diritto del lavoro in Svizzera (Tschudi, Schweingruber, Gysin, Zanetti, ecc.) si sono ripetutamente espressi nel senso che la protezione del lavoratore con norme di diritto pubblico è da preferire, perchè il controllo sull'applicazione della legge, affidato agli organi dello Stato, è più efficace e vi è la possibilità di irrogare penalità ai contraventori. Quanto rilevato nel messaggio del Consiglio federale, e cioè che « il controllo e l'esecuzione statuali non potrebbero avere se non un'efficacia problematica » non può essere pienamente condiviso. Pur senza spiegare la loro attività in modo vessatorio, gli ispettorati cantonali del lavoro hanno sicuramente potuto evitare molti abusi e preso opportuni provvedimenti.

Anche la convenzione internazionale del 1932 sui congedi annuali pagati prevede che si abbia a garantirne l'applicazione mediante un sistema di sanzioni. Passate ora le vacanze nella sfera del diritto privato, la Svizzera non potrà aderire alla convenzione (lo rileva anche il messaggio del Consiglio federale).

OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE

26. Nella legge federale scompare la locuzione « arti e mestieri » che figurava già nell'articolo costituzionale 34 ter del 1908 e, entrata nell'uso, la si trova ancora nella denominazione italiana del Bundesamt für Industrie Gewerbe und Arbeit che è, appunto Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro. Essa viene ora sostituita dalla parola « artigianato » (Artisanat, Gewerbe) che dovremmo d'ora innanzi intendere nel senso di piccola azienda e non nell'accezione propria del nostro Cantone, e diffusa anche in Italia, dove l'artigianato è considerato attività manuale quasi artistica, esercitata dal proprietario d'una piccola azienda con l'aiuto di pochi lavoratori.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI ARTICOLI

27. *Ad art. 1 e 2*: a norma dell'art. 41, cpv. 1, della legge federale, i Cantoni devono designare le Autorità di esecuzione.
Il disegno di legge si limita ad affermare che il Consiglio di Stato è l'Autorità superiore di vigilanza e che è competente di designare i Dipartimenti e gli uffici incaricati dell'esecuzione. I particolari saranno stabiliti per via di regolamento.
28. *Ad art. 3*: la Commissione cantonale del lavoro — che era già stata istituita dalla nostra legge sul lavoro del 13 maggio 1953 (art. 7) — ha dato risultati positivi e può quindi essere conservata. Anche le associazioni dei lavoratori si esprimono in tal senso. E' ovvio che, ridotte dalla legge federale le competenze cantonali, anche quelle della Commissione saranno meno importanti.
29. *Ad art. 4*: secondo l'art. 18 della legge federale, i Cantoni possono parificare alle domeniche fino a otto giorni festivi all'anno (identica disposizione era contenuta nell'art. 58 della legge sulle fabbriche). Nel disegno di legge viene soppresso il giorno dei SS. Pietro e Paolo, che è sostituito con quello della Epifania.
30. *Ad art. 5*: gli articoli da 50 a 54 della legge federale si riferiscono ai provvedimenti amministrativi. La maggior parte potranno senz'altro essere applicati dal Dipartimento o dagli uffici incaricati; quello che ordina la chiusura di un'azienda riveste però estrema gravità, così che appare opportuno lasciarne la competenza al Consiglio di Stato.
31. *Ad art. 6*: per ciò che concerne le vacanze ci siamo già diffusamente occupati (supra 22-25). La legge stabilisce quindi solo le tre settimane all'anno, lasciando al regolamento i particolari sull'applicazione, che saranno presso che identici a quelli stabiliti dall'art. 49, cpv. 6, 7 e 8 dell'art. 50 della legge sul lavoro del 13 maggio 1953.
32. *Ad art. 7*: in conformità dell'art. 58 dell'Ordinanza I del CF, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può designare i lavori ai quali i giovani possono essere occupati soltanto su presentazione di un certificato medico.

Riprendendo la disposizione contenuta nell'art. 15 della legge sul lavoro del 13 maggio 1953, al Consiglio di Stato viene mantenuta la competenza di fissare anche altre professioni in cui è obbligatoria la visita medica prima dell'assunzione di giovani lavoratori, così come di estendere l'obbligo della visita medica e di visite intermedie anche ai lavoratori adulti di determinate professioni.

33. *Ad art. 8* : l'art. 8 della legge federale prevede l'obbligo, per l'imprenditore, di sottoporre i piani dei locali di lavoro, per approvazioni, all'Autorità cantonale. Il disegno di legge prescrive l'approvazione dei piani anche per i locali destinati all'alloggio ed alla mensa dei lavoratori.
34. *Ad art. 9, 10, 11 e 12* : la questione dell'assicurazione contro gli infortuni è già stata ampiamente trattata nel presente messaggio (supra 18-21). Nel disegno di legge vengono riprese, quasi letteralmente, le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge sul lavoro 13 maggio 1953, salvo le seguenti modificazioni :
 - le prestazioni per cura medica e medicinali non sono più limitate (prima, fino a Fr. 2.000,— per ogni infortunio),
 - il premio per gli infortuni professionali va completamente a carico dell'imprenditore (prima, solo i due terzi).
35. *Ad art. 13* : questa disposizione era già contenuta nell'art. 16 della legge sul lavoro 13 maggio 1953.
36. *Ad art. 14* : una tale disposizione appare opportuna anche per le aziende non sottoposte all'INSAI.
37. *Ad art. 15* : le disposizioni si dimostrano necessarie dal punto di vista generale dell'igiene e della salute pubblica.
38. *Ad art. 16* : l'art. 2, 1, a), della legge federale considera non sottoposte le amministrazioni cantonali e comunali. Riteniamo che, laddove il lavoratore non gode di disposizioni di diritto pubblico almeno equivalenti, sia opportuno dichiarare applicabili quelle della legge federale e della presente legge.
39. La questione inerente al disciplinamento della *chiusura dei negozi* è già stata ampiamente trattata nei messaggi del 18 gennaio 1952 (da 124 a 137) e del 12 agosto 1959 (da 2 a 35) accompagnanti il progetto di legge sul lavoro e la successiva modificazione. Basterà quindi ricordare come il Tribunale federale, già nel 1907, abbia affermato che « malgrado il disposto dell'art. 31 della COST, i Cantoni sono liberi di fissare delle ore e dei giorni di riposo e specialmente di ordinare la chiusura dei magazzini ».

Si tratta, in concreto, di prescrizioni di polizia del commercio e delle arti e mestieri (Gewerbepolizeiliche Vorschriften) che però sono strettamente collegate alla protezione dei lavoratori. Per questo motivo, le norme sulla chiusura dei negozi vennero inserite tanto nella prima legge sul lavoro del 1936 quanto in quella del 1953.

Anche la nuova legge federale riserva le « prescrizioni di polizia federali, cantonali e comunali... omissis... sul riposo domenicale e sull'orario di apertura delle aziende di vendita al minuto, dei ristoranti e caffè e delle aziende di spettacolo ».
40. *Ad art. 17 e 18* : sono ripresi, con modificazioni solo di forma, i disposti dell'art. 55 della legge 13 maggio 1953.
41. *Ad art. 19* : disposizione ovvia, che tuttavia dovrebbe essere rilevata.

42. *Ad art. 20*: unica deroga ammessa alla chiusura dei negozi nei giorni festivi riguarda i negozi di fiorai, le pasticcerie, le edicole di giornali e gli spacci di tabacchi e le stazioni di vendita di carburanti, lubrificanti e affini. Per quest'ultima il Dipartimento competente potrà, inoltre, concedere l'apertura notturna a quelle stazioni che osservano il turno come è previsto all'art. 21.
43. *Ad art. 21*: per quanto riguarda la chiusura dei negozi nei giorni feriali si è, più o meno, mantenuto l'ordinamento previsto dalla legge cantonale precedente. Si è eliminata la disparità tra negozi dei Comuni urbani, semi-urbani e rurali fissando un orario unico per tutti i negozi e spacci del Cantone. Unicamente quelli di tabacchi, edicole di giornali potranno restare aperti sino alle ore 21.00, le botteghe di parrucchiere, di pettinatrici e simili sino alle ore 19.00 e le stazioni di vendita di carburanti, lubrificanti e affini sino alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì e sino alle ore 23.00 al sabato e alla vigilia dei giorni festivi. Per permettere, inoltre, di soddisfare la necessità di approvvigionamento di carburanti, di lubrificanti e affini durante le ore notturne — esigenza sempre più sentita con l'aumento del traffico automobilistico, soprattutto nel periodo estivo — il Dipartimento competente potrà autorizzare l'apertura notturna di quelle stazioni che osservano il turno preventivamente programmato con l'accordo dell'associazione interessata.
44. *Ad art. 22*: il capoverso 1 riprende le disposizioni dell'art. 56, cpv. 6, della legge del 13 maggio 1953. Il secondo capoverso, invece, corrisponde all'art. 57, cpv. 1, della legge del 13 maggio 1953.
45. *Ad art. 23 e 24*: fissano le competenze del Consiglio di Stato e del Dipartimento, rimandando al regolamento di applicazione le norme di procedura per la presentazione delle domande.
46. *Ad art. 25*: stabilisce che, per l'applicazione delle norme sulla chiusura dei negozi nei giorni festivi, valgono le disposizioni del decreto del 10 luglio 1934 (v. anche infra 51).
47. *Ad art. 26*: le decisioni che il Consiglio di Stato — nella sua qualità di suprema Autorità di polizia — prende a norma dell'art. 22 della legge (prolungamento dell'orario di chiusura dei negozi nelle zone turistiche o di frontiera) sono dichiarate inappellabili. Quelle prese dal Dipartimento, in applicazione degli art. 18 e 23, sono invece impugnabili davanti al Consiglio di Stato. Nel secondo e nel terzo capoverso è designata, in conformità degli art. 56 e 57 della legge federale, l'Autorità cantonale di ricorso — che è il Tribunale amministrativo — contro le decisioni in applicazione della legge federale e viene pure stabilita la procedura di ricorso.
48. *Ad art. 27*: per l'infrazione di norme di diritto cantonale la multa può raggiungere i Fr. 5.000,— (la legge del 13 maggio 1953 ne prevedeva 2.000,—). Per ciò che concerne la violazione di norme della legge federale, valgono le disposizioni della stessa (art. 59 e seguenti).
49. *Ad art. 28*: qualora, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le associazioni o i gruppi interessati di commercianti non dovessero presentare una nuova domanda di ordinamento speciale a' sensi dell'art. 22, cpv. 2, i decreti del Consiglio di Stato, emanati a norma dell'art. 57 della legge del 13 maggio 1953, saranno considerati abrogati.
50. *Ad art. 29*: per la praticità, abbiamo ritenuto di includere nella legge anche la modificazione del decreto legislativo del 10 luglio 1934 concernente i giorni

festivi nel Cantone. Ai giorni festivi è aggiunto il Primo maggio, ormai generalmente riconosciuto come festa dei lavoratori.

Sono, inoltre, state abrogate e sostituite con nuove talune disposizioni non più consone a leggi nel frattempo emanate.

51. *Ad art. 30* : sono elencate le leggi da abrogare, perchè sostituite dal nuovo diritto federale e dalla legge che vi sottoponiamo.

52. Con la presentazione della presente legge restano evase le mozioni :
on. Domenico Visani per sè e per il gruppo socialista, del 29 maggio 1961, che chiedeva una modifica degli articoli 20, 21 e 27 della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953,

ed ancora

dell'on. Domenico Visani per sè e per il gruppo socialista, del 3 novembre 1964, che chiedeva una modifica dell'art. 49 della legge citata. Si tratta, in particolare, di disposizioni che sono state incluse nella legge federale e quindi tolte alla competenza legislativa dei Cantoni.

Pure evasa la mozione dell'on. Domenico Visani e confirmatari, del 20 aprile 1964, con la quale si chiedeva l'introduzione della Festa del primo maggio nell'elenco dei giorni festivi stabiliti dal decreto legislativo del 10 luglio 1934.

La mozione è integralmente accolta con la modifica prevista dalla presente legge all'art. 29.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

LEGGE CANTONALE SUL LAVORO

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli art. 41 e relativi, 71 e relativi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964;

visto il messaggio 19 gennaio 1968 n. 1498 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I

AUTORITA' E ORGANI COMPETENTI

Art. 1

Esecuzione della legge e vigilanza
1. Dipartimenti e uffici competenti

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento e gli uffici competenti per l'esecuzione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (qui abbreviata: legge federale), delle relative ordinanze d'esecuzione e della presente legge.

Art. 2

2. Consiglio di Stato

Autorità superiore di vigilanza sull'esecuzione della legge federale è il Consiglio di Stato.

Art. 3

Commissione cantonale del lavoro

¹ Il Consiglio di Stato nomina una Commissione del lavoro, presieduta dal direttore del Dipartimento competente e composta di nove membri, di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre dei lavoratori.

² La Commissione è organo consultivo del Consiglio di Stato e del Dipartimento per ogni questione relativa alla legislazione sul lavoro.

³ Il periodo di nomina della Commissione scade alla fine di giugno dell'anno susseguente all'elezione del Consiglio di Stato.

Capo II

NORME D'APPLICAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE

Art. 4

Giorni festivi

Sono giorni festivi parificati alle domeniche, secondo l'art. 18, secondo capoverso della legge federale: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Art. 5

La decisione di chiusura di un'azienda per un tempo determinato, giusta l'art. 52, secondo capoverso della legge federale, è di competenza del Consiglio di Stato.

**Chiusura
d'azienda**

Art. 6

La durata minima delle vacanze è di tre settimane all'anno.

Vacanze

Capo III

NORME CANTONALI SUL LAVORO

Art. 7

I piani di costruzione, d'ampliamento o di trasformazione dei locali destinati ad aziende non soggette alla legge federale, come pure dei locali destinati all'alloggio o alla mensa delle persone che vi lavorano, devono essere approvati dal Dipartimento competente.

**Approvazione
dei piani**

Art. 8

¹ Oltre alle professioni designate dall'Autorità federale, il regolamento d'applicazione può fissarne altre per le quali sia obbligatoria la visita medica prima dell'assunzione di giovani lavoratori e, inoltre, stabilire l'obbligo di visite intermedie.

Visita medica

² L'obbligo della visita medica e delle visite intermedie può essere esteso anche ai lavoratori adulti.

Art. 9

I lavoratori delle aziende o di parti di aziende sottoposte alla legge federale, non soggette all'assicurazione obbligatoria conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, devono essere assicurati da parte del datore di lavoro contro gli infortuni professionali e non professionali.

**Assicurazione
contro gli
infortuni**
1. **Obbligatorietà**

Art. 10

L'obbligo di assicurazione è considerato adempito mediante la stipulazione, da parte del datore di lavoro con un'impresa di assicurazione riconosciuta, di un contratto di assicurazione collettiva che preveda almeno le seguenti prestazioni:

2. **Adempimento
dell'obbligo di
assicurazione;
prestazioni
minime**

- a) in caso d'incapacità temporanea al lavoro, un'indennità giornaliera pari all'80 % del salario e dei proventi accessori ordinari, a contare dal terzo giorno successivo all'infortunio e per la durata di un anno per ogni infortunio;
- b) la cura medica e ospedaliera e i medicinali dal momento dell'infortunio e per tutta la durata di un anno;
- c) in caso di invalidità totale, un'indennità pari a duemila volte il salario giornaliero e i proventi accessori ordinari al momento della liquidazione. Se l'invalidità è solo parziale, l'indennità è proporzionatamente ridotta;
- d) in caso di decesso, un'indennità pari a mille volte il salario giornaliero e i proventi accessori ordinari. Per la nozione di superstiti valgono le norme degli art. 84, 85 e 86 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Art. 11

3. Premi a carico del lavoratore Il datore di lavoro può mettere a carico del lavoratore il premio per gli infortuni non professionali.

Art. 12

4. Modalità Il regolamento d'applicazione stabilisce le ulteriori modalità dell'assicurazione.

Art. 13

Lavoratore che vive col datore di lavoro : obblighi Il datore di lavoro deve dare un vitto sano e sufficiente e un alloggio adeguato al lavoratore che vive con lui in comunione domestica.

Art. 14

Pronto soccorso In quanto non sia già reso obbligatorio dal diritto federale, ogni azienda deve disporre sul luogo di materiale e di mezzi di pronto soccorso per gli ammalati o i feriti, adeguati all'ampiezza e al genere dell'impresa.

Art. 15

Malattie contagiose ¹ Datore di lavoro e lavoratori devono evitare il propagarsi di malattie contagiose tra il personale dell'azienda o la clientela.

² In caso di imminente pericolo di contagio il datore di lavoro deve impedire che il lavoratore ammalato prosegua il lavoro a contatto con altre persone.

³ In siffatti casi la ripresa del lavoro da parte del lavoratore è subordinata alla presentazione di un certificato medico.

Art. 16

Enti e istituti di diritto pubblico Le disposizioni della legge federale e della presente legge sono dichiarate applicabili anche agli enti e istituti di diritto pubblico cantonali e comunali, come pure alle aziende del Cantone e dei Comuni, in quanto essi non siano retti da speciali regolamenti che garantiscano ai lavoratori condizioni almeno equivalenti.

Capo IV

APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI

Art. 17

Campo d'applicazione ¹ Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi sono applicabili:

- a) alle aziende o ai rami di aziende che si occupano della vendita al minuto di merci di qualsiasi genere, sia che dispongano di negozi o di altri impianti di vendita stabili, sia che la vendita avvenga in spacci occasionali, esclusi i distributori automatici ;
- b) alle farmacie, escluse quelle di turno per il servizio notturno o festivo ;
- c) ai negozi di parrucchiere, di pettinatrice e simili.

² Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi sono applicabili sia alle aziende che occupano lavoratori secondo la legge federale, sia a quelle che non ne occupano.

f) botteghe di parrucchiere, di pettinatrice e simili :

tutta la settimana

entro le ore 19.00.

² Per il servizio della clientela che si trovasse in negozio al momento della chiusura, il lavoro può essere prolungato di mezz'ora al massimo.

³ Sono riservate le deroghe di cui agli art. 22 e 23.

Art. 22

Deroghe

1. di competenza del Consiglio di Stato

¹ Per soddisfare le esigenze del movimento turistico o per facilitare il commercio nelle zone di confine, il Consiglio di Stato, sentito l'avviso delle associazioni dei commercianti e dei lavoratori, può prolungare gli orari d'apertura dei negozi per determinati Comuni o per determinate zone, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21.

² Analoghe modificazioni, e segnatamente l'obbligo di chiusura di mezza giornata ogni settimana, possono essere fissate dal Consiglio di Stato, su domanda di associazioni o di gruppi di titolari di aziende, per talune parti di Comuni, regioni o per l'intero Cantone.

Art. 23

2. di competenza del Dipartimento

Il Dipartimento competente, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21 può :

- a) autorizzare l'apertura delle latterie, durante due ore, nei giorni festivi ;
- b) autorizzare l'apertura di determinati negozi in occasione di determinati giorni festivi particolari, manifestazioni, sagre, ecc. oppure durante le feste di fine e di principio d'anno, di Pasqua, di Pentecoste e Ferragosto.

Art. 24

3. procedura

Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce le norme di procedura per le domande di cui agli art. 22 e 23, in modo tale che gli interessi dei terzi siano sufficientemente tutelati.

Art. 25

Nozione di giorni festivi

Per l'applicazione delle norme del capo IV sono giorni festivi quelli stabiliti dal decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.

Capo V

RICORSI E PENALITÀ

Art. 26

Ricorsi

¹ Le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'art. 22 sono inappellabili ; contro quelle del Dipartimento in applicazione degli art. 18 e 23 è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

² Contro le decisioni dell'Autorità cantonale competente in applicazione della legge federale o della presente legge è per il resto proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³ La procedura di ricorso è quella stabilita dalla legge di procedura per le cause amministrative; per i ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù della legge federale, sono inoltre applicabili le norme degli art. da 56 a 58 inclusi di quest'ultima.

Art. 27

¹ Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a Fr. 5.000,—.

Contravvenzioni

² Chi contravviene alle norme del diritto federale è punibile secondo gli art. 59 e seguenti della legge federale.

³ Se un'infrazione è commessa in un'azienda di una persona giuridica o di una società commerciale, sono punibili le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della multa e delle spese, salvo che provi di avere usato tutta la diligenza voluta affinché le persone predette rispettassero le prescrizioni.

⁴ La pena privativa della libertà è pronunciata dall'Autorità giudiziaria, la multa dal Dipartimento competente, secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Gli speciali disciplinamenti riguardanti l'apertura o la chiusura dei negozi, degli spacci o delle aziende in genere, emanati dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento competente in applicazione della legge cantonale sul lavoro dell'11 maggio 1953 restano in vigore per il periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Norma transitoria

Art. 29

Il decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934 è modificato come segue:

Modifica del decreto legislativo sui giorni festivi

- a) *all'art. 1*: è aggiunto tra i giorni festivi, il Primo maggio;
- b) *art. 1 §*: è abrogato;
- c) *art. 2*: abrogato e sostituito da un nuovo articolo 2 del seguente tenore:

« Sono giorni festivi per il territorio del Cantone secondo l'art. 8, secondo capoverso del Regolamento concernente i trasporti per ferrovia e per battello del 24 giugno 1949: Epifania, Lunedì di Pasqua, Assunzione e Ognissanti ».

Art. 30

¹ Sono abrogati:

- a) la legge sul lavoro dell'11 maggio 1953;
- b) gli art. da 143 a 150 inclusi della legge sanitaria del 18 novembre 1954, e ogni altra disposizione contraria.

Norma abrogativa; entrata in vigore

² Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta la ratifica federale la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

